

Legge regionale 18 marzo 2011 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Norme in materia di telecomunicazioni.

Art. 4

(Funzioni del Comune)

1. Il Comune:

- a)** regola in ambito locale la materia della telefonia mobile sulla base delle norme e degli indirizzi regionali;
- b)** rilascia le autorizzazioni e riceve le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) in materia di impianti per la radiodiffusione televisiva e sonora e in materia di telefonia mobile e banda larga;
- c)** esercita le funzioni di controllo e vigilanza sugli impianti e sulle infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 2, avvalendosi di ARPA, per quanto concerne la misura e la determinazione dei livelli di campo elettromagnetico sul territorio;
- d)** emana i provvedimenti di revoca delle autorizzazioni di propria competenza e irroga le sanzioni amministrative previste.